

LO SPORTELLO DEL CITTADINO

Torna l'obbligo della mediazione, quando e come utilizzarla

E' vero che è tornata la mediazione come tentativo per ridurre il numero delle cause civili?

Dopo il vaglio di incostituzionalità della norma che aveva introdotto la mediazione, il legislatore ci riprova. Infatti, con la legge n. 98/2013 è stato convertito il nuovo testo che disciplina la mediazione quale procedura obbligatoria da intraprendere prima di promuovere determinate cause civili.

La nuova norma ricalca per la gran parte il precedente testo ma prescrive anche alcune rilevanti novità.

Le materie per le quali la mediazione diventa obbligatoria sono praticamente le stesse e cioè: questioni in materia di conformità, diritti relativi, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria ovvero da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Anche di fronte a queste materie per le quali, come detto, la mediazione è ora obbligatoria, rimane la possibilità di attivare direttamente alcune procedure quali l'ingiunzione (strumento tipico per il recupero dei crediti) e l'opposizione a decreto intuitivo, i procedimenti di sfatto, la procedura di accertamento tecnico volto alla conciliazione (art. 696 bis Codice di procedura civile). I procedimenti possessori, i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, i procedimenti in camera di

consiglio e l'azione civile esercitata nel processo penale.

L'obbligatorietà della mediazione non preclude, inoltre, la possibilità di chiudere l'emancipazione di provvedimenti d'urgenza e cauterelli ovvero di trasmettere la domanda giudiziale.

La mediazione deve essere svolta da un organo di mediazione presente nel territorio in cui è competente il giudice a decidere della eventuale causa.

Tutti gli avvocati iscritti all'albo sono mediatori per diritto.

La durata massima della procedura è di tre mesi decorrenti dal giorno del deposito della domanda.

Se al primo incontro la controparte non si presenta il giudice può desumere da tale comportamento argomenti di prova ai fini della decisione finale.

Inoltre per la parte, che non ha partecipato alla mediazione ma si è poi costituita nella causa civile, è prevista una condanna al pagamento di una somma di denaro pari all'importo del contributo unificato e cioè della tassa statale che viene versata per poter iniziare una causa.

Le parti devono partecipare alla mediazione con un proprio avvocato. Interessante è il fatto che l'accordo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo e titolo per iscriverne ipoteca. Se non viene raggiunta la mediazione

le parti possono, ovviamente, promuovere il giudizio civile. In tal caso però, se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta che era stata formulata in sede di mediazione, il giudice condannerà la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta a rinfondo alla controparte le spese legali e le spese di mediazione. Condannerà inoltre la parte vincitrice ad una sanzione pecunaria pari all'importo del contributo unificato. Lo stesso può accadere se la sentenza non si discosta molto dalla proposta, non accettata, formulata in sede di mediazione.

È opportuno quindi valutare con attenzione le proposte avanzate dalla controparte durante la procedura di mediazione.

Se non viene attivata la mediazione la causa è improcedibile.

La improcedibilità può essere eccepita da controparte o d'ufficio dal giudice. In tal caso il giudice concederà alle parti un termine per attivare la procedura di mediazione.

La finalità della norma dovrebbe essere quella di ridurre il carico delle cause civili.

Sull'efficacia di questo strumento, tuttavia, non ha certezza neppure il Legislatore il quale ha limitato la validità della norma ad un periodo di quattro anni, con una valutazione intermedia dopo due per verificarne l'effetto rispetto al carico dei Tribunali.

*Avv. Giuliano Chiaventone
Studio Chiaventone & Associati*

Avv. Rossetti Emanuela

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

PATRIMONI

C'è un fondo che tutela i beni della famiglia

L'attività imprenditoriale di famiglia sta attraversando un momento di crisi e a mio modo è stato suggerito di costituire un fondo patrimoniale per tutelare almeno una parte dei nostri beni. Ma il fondo patrimoniale è davvero uno strumento utile a questo scopo?

Si tratta di una sorta di vincolo che si costituisce con alto mutuo sui determinati beni con finalità di destinare i beni in esso inseriti ai bisogni della famiglia e l'effetto è la conservazione di alcuni beni dall'attrito di crediti che siano sorti successivamente e per ragioni estranee ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale non può essere comunque un escamotage per sottrarsi alla responsabilità derivante dai debiti contratti in precedenza. Infatti, sebbene tale vincolo sia opponibile anche nei confronti del fisco per quanto riguarda i debiti sui li prima della sua costituzione, se i creditori riescano a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di proteggere le loro ragioni potranno proporre azione revocatoria in Tribunale e se avranno la meglio la costituzione del vincolo sarà inutile nel loro confronti e il comportamento del debitore possibile anche di sanzioni penali.

*Dott. Damiano Frasson
GRUEMP - Formazione
Consulenza Coaching*

FORMAZIONE

A cosa serve il certificato di qualità

Perché è utile la certificazione di qualità nelle aziende di formazione e che si occupa di servizi?

La certificazione di qualità ISO 9001, ma non solo, è uno degli strumenti di gestione manageriale più efficaci che oggi ci sono a disposizione per le imprese. In particolare, quelle dei servizi del terziario e commerciale, oggi vedono un aumento dell'interesse per la qualità non solo del prodotto ma anche del servizio. Chi si occupa di formazione ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze, competenze, processi di lavoro e quindi la competitività di persone e aziende, per questo un sistema di gestione per la qualità, certificato da un ente di parte terza, è senza dubbio una valida garanzia per i committenti e utenti di un'azienda che si occupa di formazione. Un sistema certificato può aiutare a personalizzare un vasto campo di proposte possibili, creando in un certo senso l'abito su misura per il consigliere e l'azienda. Dare l'esempio sull'applicazione dei concetti che si propongono agli altri è una chiave importante per il successo anche della formazione.

Avv. Massimo Menegotto

LAVORO

Per l'interinale licenziato solo risarcimento

Sono un lavoratore a termine che è stato licenziato; nel caso in cui impugni il licenziamento ed il giudice lo dichiari illegittimo, cosa mi spetterebbe?

Il lavoratore a tempo determinato che venga licenziato illegittimamente dal datore di lavoro ha diritto al solo risarcimento del danno, che è pari alle mensilità maturate fino alla scadenza naturale del contratto; non ha invece diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24335 del 29 ottobre 2013, ha infatti precisato che l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta solamente nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non è dovuta nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un contratto a termine. Osserva la Corte che nel caso di contratto a termine il lavoratore nulla viene a perdere in termini economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultando integralmente istituita l'illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al recepimento e sino alla scadenza del rapporto.

Avv. Massimo Menegotto

Santa Maria: incredibile come da un'richiesta che ha fatto per portare un beneficio alla nostra comunità, tra l'altro raccolta negli incontri pubblici con i cittadini organizzati dall'amministrazione comunale. Sergio Roppa abbia sfoderato una serie di elementi per attaccare me e l'operaio dell'attuale Giunta. Questo atteggiamento è tipico del gruppo di minoranza del quale fa parte: attaccare e screditare il lavoro di questa amministrazione a tutti i costi con strumentalizzazioni.

Io e questa giunta ci siamo sempre presi le nostre responsabilità e senza illudere nessuno. A questo progetto sono state diverse le manutenzioni e gli interventi di manutenzione svolti in questi anni anche grazie all'operatore della Protezione Civile: quanto alla segnalazione dei gruppi di minoranza abbiamo avuto modo di parlare anche con i privati coinvolti e quanto prima

ci parla e quella che lo riguarda direttamente.

Igor Treleani
Sindaco di Santa Maria la Longa

RONDONNE

Il ponte sul Meduna

Leggo che il cavalcavia, progettato per scavalcare la Protebbana nel comune di Zogola allo scopo appunto di bypassare la S613 per coloro che risiedono nei pressi di Ponte Meduna e vie affacciate, è stato eliminato. Oggi queste persone per recarsi a Pordenone sono costrette a raggiungere la grande rotonda di Moro e poi tornare indietro con conseguente maggior allungamento per percorso (circa 5 chilometri). Quindi un'altra opera messa in campo dalla precedente amministrazione. Tutto viene giustamente eliminata. Erano stati preventivati tremilioni e salientemente euro.

■ Una foto storica con gli attori tricesimani protagonisti di una recita nel 1912 al Cristo Re nel teatro dell'asilo parrocchiale.

La nuova amministrazione sta appunto rivalutando attentamente quelle opere che erano state programmate dalla precedente gestione e che oggi appaiono non prioritarie o addirittura non necessarie. Mi chiedo allora quando si prenderà in seria considerazione la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna. Quello attuale presenta non pochi problemi di viabilità, di fatto, vanifica in parte il grosso lavoro che si è fatto a monte ed a valle dell'attuale manefatto con la realizzazione di allungamento della carreggiata centrale associata alle due rampanari. Quest'opzione, non ci vuole un esperto in Ingegneria civile, è inadeg-

guata ed insicura. La sua scarsa capienza di contenere e gestire tutto il volume di traffico pesante e non solo è sotto gli occhi di tutti e le lunghe code che a volte si concentrano al suo imbarco sono la dimostrazione palese di trovarci di fronte al classico collo di bottiglia. Sono sicuro che la nuova giunta prenderà in seria considerazione la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna anche sarà alquanto oneroso il suo costo in un periodo di forte congiuntura economica. Forse con qualche sfobiciata sulle programmate spese previste dalla precedente amministrazione si troveranno le risorse per realizzare il nuovo ponte che, non di-

mentichiamo, è una delle principali porte di ingresso della città di Pordenone.

Mario Pinto
Pordenone

ATTUALITÀ

La scienza e la fede

Molti scienziati affermano che prima della nascita dell'Universo non c'era nulla, nemmeno lo spazio né il tempo. Questo fatto avvalorà ciò che la teologia cattolica afferma da molti anni, cioè che Dio ha creato il mondo dal nulla. Lo scienziato non credente in un Dio-Creatore e che è orientato ad aderire alla teoria

che dice concepito dalla nostra mente.

Sostenendo che prima dell'Universo non c'era lo spazio ed il tempo e nemmeno la materia o l'energia, si ammette che il tutto è nato "ex-nibilo". Se si nega l'esistenza di un Creatore il concetto è in contraddizione con ogni forma di logica basata su principi fondamentali sulla quale è rastretta.

Chi invece crede nell'esistenza di un Dio creatore ammette l'esistenza di una Causa trascendente che non è legata né allo spazio né al tempo né ad ogni forma di energia esistente che la scienza riesce ad individuare. Dio, quindi rimane il Trascendente, come insegnò la teologia classica, ed è per questo che è la Causa prima di ogni forma di esistenza. Non è energia o materia ma è l'Essere puri capace di "perire in essere" qualsiasi quidità.

Angelo Pial
Cividale

Ruotare spesso i fornitori Regola d'oro in condominio

Come si tengono sotto controllo le spese condominiali?

Nella gestione di un condominio varie questioni vengono affrontate con grande frequenza e nella stragrande maggioranza dei casi i condomini si confrontano relativamente al loro aspetto economico.

Ad esse sono le proposte che potrebbero concretamente migliorare la vita condominiale ma spesso vengono lasciate unicamente per il loro ruolo. Ritengo che una occhiata gestione della spesa riuniri di diritto nel concetto di gestione attuata dal "buon padre di famiglia" e intendo anche curarlo da parte del Consiglio

giur del condominio o dell'assemblea tutta ad dare a valutare le spese sostanziate ordinariamente al bilancio e richiedere, a cadenze biennali o triennali, nuovi preventivi a partire da ditto nel settore di interesse soprattutto per le spese di manutenzione programmate. E questo sia per confrontare se i servizi che il condominio sta pagando sono in linea con i prezzi di mercato sia per valutare eventualmente il cambio di azienda fornitrice con altra di minore costo e di parco costo ma che garantisca ulteriori prodotti/i o servizio/i.

Le aziende che lavorano per il condominio dovrebbero essere proposti-

ve in merito a nuovi servizi nuovi prodotti offerti che potrebbero interessare i condomini e che potrebbero, magari perché avanzati tecnicamente, portare miglioramenti ai servizi comuni e alla vita condominiale nel suo complesso. L'iniziativa infatti aiuta a risparmiare sulle spese del condominio. Immaginiamo di dover appena una luce nel giardino condominiale. Dovremmo prevedere di scavare in mezzo al giardino, portare fisicamente il collegamento, installare la luminaria e ritornare il tutto richiedendo regolare certificato di conformità delle opere. Tutto questo comporterebbe

Vito Savino
ragioniere

In che consiste il reintegro per un interinale

■ Sono un lavoratore a termine che è stato licenziato; nel caso in cui impugni il licenzia-

mento ed il giudice lo dichiari illegittimo, cosa mi spetterebbe?

Il lavoratore a tempo determinato che venga licenziato illegittimamente nel corso di lavoro ha diritto al solo risarcimento del danno, che è pari alle mensilità maturate fino alla scadenza naturale del contratto; non ha invece diritto all'indebita sostitutiva del preavviso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24335 del 29 ottobre 2013, ha infatti precisato che l'indebita sostitutiva del preavviso è dovuta solamente nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non è dovuta nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un contratto a termine, viceversa, il lavoratore nulla viene a perdere la terminali economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultante integralmente ristorata l'illegittima richiesta ante tempus data corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al rescissio e sino alla scadenza del rapporto.

Massimo Menegotto
avvocato

■ In collaborazione con

Professionalisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionalisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionalisti.it